

tale scarcerazione deve esser richiesta da noi subito.

Così e così soltanto sarà piena la rivendicazione — in base all'articolo 45 dello Statuto — delle garanzie che tutelano il mandato legislativo e che furono disconosciute e manomesse dall'Autorità giudiziaria di Parma. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Valentini, la invito a dichiarare se insiste nella sua proposta di sospensiva.

VALENTINI ETTORE, relatore. Non posso insistere per una semplice ragione: come relatore mi devo rimettere alle decisioni in cui la Commissione era venuta; come deputato non posso che associarmi alla proposta dell'onorevole deputato Modigliani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Meda, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La Camera, non attese le motivazioni della Commissione, ne approva le proposte conclusive».

MEDA. Ora che non c'è più la proposta di sospensiva, il mio orientamento logico deve alquanto mutare. Ma la opportunità dell'interloquire rimane, perchè dopo il discorso dell'onorevole Modigliani sono sul tappeto questioni essenziali sulle quali non è opportuno che la Camera passi oltre senza soffermarsi per lo meno a vederne il contenuto che, secondo me, è grave.

Noi ci troviamo di fronte a due proposte concrete della Commissione: la scarcerazione dell'onorevole Picelli, e l'autorizzazione a procedere.

Io dichiaro subito che non ho nessuna contrarietà nè all'una nè all'altra: non alla scarcerazione perchè essa può derivare, e deriva infatti nettamente, allo stato degli atti, dall'articolo 45 dello Statuto, come ha chiaramente dimostrato l'onorevole Modigliani; non all'autorizzazione a procedere, perchè se la Commissione propone di concederla per le contravvenzioni indicate nella sua conclusione vuol dire che si è formato il convincimento che non siamo in presenza di un caso di persecuzione politica. Io poi personalmente non potrei dissentire anche perchè ho più volte manifestato l'opinione che si debba procedere contro i deputati come si procede contro qualunque altro cittadino, senza esclusioni di sorta.

Ma quello che era grave nella relazione della Commissione, così e com'è stata presentata dinanzi alla Camera, era ed è la mo-

tivazione, in quanto pretende di porre in essere una dichiarazione di incostituzionalità, e di negare gli effetti giuridici ad alcuni atti di Governo.

Io sarei indotto dalle parole che l'onorevole Modigliani ha pronunciato ad addentrarmi in pieno nella questione dei decreti-*legg*; ma me ne asterrò, perchè ritengo pericoloso trattare sommariamente e improvvisando una materia così delicata che involge le responsabilità di Governo.

Lasciamo stare il decreto Nitti-Mortara del 3 agosto 1919: su di esso si fa ora questione se potesse emanarsi in virtù della legge 22 maggio 1915. L'onorevole Modigliani crede che non potesse, perchè era cessata in fatto la guerra: altri crede, e forse più fondatamente, che lo stato giuridico di guerra persistesse dal momento che non era ancora intervenuta nessuna legge che lo dichiarasse cessato: ma, ripeto, il decreto del 1919 ha scarsa importanza: riflette una condizione di cose ormai lontana, e dà luogo ad un dibattito sovrappassato, perchè colla fine della XXIV legislatura ha cessato di aver vigore la legge 22 maggio 1915 da cui il decreto 3 agosto 1919 promana.

Ciò che è serio nelle motivazioni della Commissione è la dichiarazione di incostituzionalità del decreto Bonomi-Rodinò del 2 ottobre 1921, in quanto tale incostituzionalità viene affermata in base ad una particolare teoria sulla legittimità dei decreti legislativi.

Noi ricordiamo tutti le condizioni di ordine pubblico in cui quel decreto è stato emesso: è stato emesso in un momento in cui era reclamato dall'opinione pubblica e dalla coscienza del paese; si invocava da ogni parte un'azione energica di Governo che potesse fine, per quanto possibile, all'infierire di contese che avevano quasi sempre esito cruento e letale. Il Governo ha ritenuto la necessità e l'urgenza di intervenire col rendere più severe le sanzioni contro i detentori di armi non autorizzati, ed alle misure eccezionali così promulgate assegnava validità fino al 31 marzo 1922, presumendo evidentemente che in questo lasso di tempo si sarebbe esaurito lo stato di necessità e di urgenza.

E dobbiamo noi oggi, a distanza di parecchi mesi, alla vigilia della scadenza, intervenire, quasi tumultuariamente, a negare che esistessero quelle ragioni di urgenza e di necessità?

Io non mi sento di farlo, onorevoli colleghi; non mi sento di farlo io, ma dico ai